

**PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO
AUTORIZZAZIONE VOLI DI LINEA EXTRA-UE, SORVOLI E SCALI TECNICI**

**AI VETTORI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, VETTORI ITALIANI
ED EUROPEI OPERANTI SERVIZI AEREI DI LINEA SU ROTTE EXTRA-UE DA E PER IL
TERRITORIO NAZIONALE**

Al fine di semplificare le procedure relative alle autorizzazioni dei diritti di traffico rilasciate in favore di vettori operanti servizi aerei di linea su rotte extra-UE, da e per il territorio nazionale, l'art. 10 comma 2 del Regolamento AUTORIZZAZIONE VOLI DI LINEA EXTRA-UE, SORVOLI E SCALI TECNICI, istituisce una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche operative **occasionali**, riguardanti:

- I. cancellazione di servizi autorizzati;
- II. inserimento di frequenze e/o servizi aggiuntivi rispetto al programma già autorizzato;
- III. modifica di un servizio autorizzato per inserimento, sostituzione o cancellazione di uno scalo;
- IV. variazione del giorno di operazione;
- V. eventuale diversa tipologia di modifica dell'operativo da valutare di volta in volta.

La procedura semplificata si applica soltanto qualora le modifiche suddette si riferiscano a un arco temporale **inferiore ad un mese** e purché le stesse non incidano sul rispetto delle intese bilaterali e sui diritti di traffico assegnati.

Tali modifiche occasionali devono essere richieste alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze mediante invio, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento, di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo scheduled.permits@enac.gov.it (vettori extra-UE) o eu.aircarriers@enac.gov.it (vettori italiani ed europei).

Il vettore riceverà dalla Direzione Trasporto Aereo e Licenze un riscontro via posta elettronica in forma di **autorizzazione semplificata ad operare il servizio secondo le modalità notificate** ovvero di **presa d'atto delle modifiche comunicate (ACK – “acknowledgment”)**.

Diversamente:

- per modifiche operative riguardanti periodi superiori a un mese rispetto alla stagionalità IATA già autorizzata;
- per le richieste di voli da/verso aeroporti non precedentemente compresi nel programma stagionale autorizzato (art. 10 comma 1 lettera a) del Regolamento citato);
- per le richieste di sostituzione dell'aeromobile con altro impiegato sulla base di un contratto di wet lease ACMI (art. 10 comma 1 lettera c) del Regolamento citato);

rimane in vigore il regime della preventiva autorizzazione formale (via pec).

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto via e-mail agli indirizzi sopra indicati.